



COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AMMINISTRATIVE PER INOTTEMPERANZA

ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE

ALLEGATO

ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 30.10.2015

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

Art. 4 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

Art. 5 - Destinazione dei proventi

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 – c.d. Sblocca Italia, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 prevede che:

- L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salvo l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate:

A) INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: sanzione €. 2.000.

2. Interventi che hanno comportato aumento di superficie: 150 euro/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
3. Interventi che hanno comportato aumento di volume: 100 euro/mc (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
4. Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: la sanzione è determinata nel valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

B) INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: sanzione €. 2.000.
2. Interventi che hanno comportato aumento di superficie: 150 euro/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)
3. Interventi che hanno comportato aumento di volume: 100 euro/mc ((si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)
4. Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: la sanzione è determinata nel valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

C) INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: sanzione minima di 2.000 euro
2. Interventi che hanno comportato aumento di superficie: 150 euro/mq (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)
3. Interventi che hanno comportato aumento di volume: 100 euro/mc (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)
4. Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: la sanzione è determinata nel valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3 (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

D) INTERVENTI REALIZZATI IN ZONE O SU EDIFICI DI CUI ALL'ART. 27 COMMA 2 DPR 380/2001 IVI COMPRESE LE AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO: si applica la sanzione di euro 20.000.

Art. 4 - Sanzioni pecuniarie e modalità di pagamento

La sanzione amministrativa pecunaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile del Settore Controllo e Repressione dell'Abusivismo e successivamente notificato all'interessato.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'emissione e notifica di una Ordinanza di ingiunzione ed, in caso di ulteriore inerzia dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute.

Art. 5 - Destinazione dei proventi

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/20145, pertanto verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

ALLEGATO "A"

COMUNE DI SAN GIUSTO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0006230 - 29.10.2015
CAT. I CLASSE 5 ARRIVO



Spett.le Comune di San Giusto C.se
Alla c.a. del Sindaco/Presidente del consiglio Comunale
Sig.ra Giosi BOGGIO
Alla C.a. del Segretario Comunale
Dr. MAGGIO

EMENDAMENTO A PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Emendamento alla proposta di delibera n. 158 del 23.10.2015: Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative per inottemperanza all'ordine di demolizione. Approvazione

Con la presente si propone, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale - Capo II DIRITTI - art. 16 diritto di iniziativa e Capo IV art. 42Bis – Emendamenti, il seguente emendamento alla proposta di delibera di cui in oggetto:

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO, ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA, CON L'ART. 6, COSÌ COME DI SEGUITO ENUNCIATO:

Art. 6 - Può essere concessa la rateizzazione del pagamento della sanzione pecuniaria oggetto del presente regolamento previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'impresa o dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento.

Non sono ammesse rateizzazioni per sanzioni di importo pari al minimo di euro 2000.

Per importi fino a 10.000 euro è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in un anno;

Per importi superiori a 10.000 euro è ammessa la rateizzazione fino a 4 rate da pagarsi in due anni.

Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa aumentata del 10% sull'importo da rateizzare per tenere conto dell'eventuale incremento dell'importo conteggiato in base dagli interessi legali.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione della intera garanzia fidejussoria.

All'ultima rata, anche ai fini dello svincolo della fidejussione, il Comune applicherà gli interessi legali sull'intero importo per il quale è stata richiesta la rateizzazione, dal giorno in cui era dovuto l'importo, al giorno dell'ultima rata dovuta.

San Giusto Canavese, li.....29/10/2015.....

La minoranza OBIETTIVO COMUNE – Per cambiare San Giusto

Moreno PRONO

Giuseppe LIBONATI

Giuseppe SAYA

Fabrizia SIMONDI

